



## **COMUNE DI VILLAGA**

PROVINCIA DI VICENZA  
Via G. Verdi, n.32 – 36021 VILLAGA  
Tel. (0444)886037  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00529770240

[www.comunevillaga.vi.it](http://www.comunevillaga.vi.it)

**UFFICIO RAGIONERIA**

E-mail: [ragioneria@comunevillaga.vi.it](mailto:ragioneria@comunevillaga.vi.it)  
PEC: [villaga.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:villaga.vi@cert.ip-veneto.net)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

\*\*\*\*\*

## **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

### **DEL COMUNE DI VILLAGA**

### **ANNI SCOLASTICI**

**2021/2022-2022/2023-2023/2024-**

**C.I.G. : \*87856568AE\***

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente C.S.A. ha per oggetto:

- il servizio di trasporto con scuolabus degli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del Comune di Villaga, da effettuarsi con mezzi di trasporto e personale forniti dall'appaltatore nel territorio del Comune di Villaga, fatto salvo l'eventuale transito nel territorio di Comuni limitrofi secondo i percorsi di cui all'Allegato A al presente Capitolato Speciale d'Appalto
- il servizio di assistenza/accompagnamento dei bambini delle scuole dell'infanzia con personale diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore, per il tempo necessario di percorrenza di tutte le tratte ove vi sia la presenza di tali utenti come da Allegato A al presente C.S.A..

In particolare l'oggetto del servizio è il trasporto di andata e ritorno degli alunni dalle fermate scuolabus previste verso i rispettivi plessi scolastici di frequenza dell'Istituto scolastico comprensivo statale di Barbarano Mossano siti in:

- 1) **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "R. Fabiani"** – Via IV Novembre n. 82/84 – BARBARANO MOSSANO
- 2) **SCUOLA PRIMARIA "G. Zanella"** – Via A Palladio n 02 – BELVEDERE DI VILLAGA
- 3) **SCUOLA INFANZIA STATALE "San Giuseppe"** – Via G Verdi n 05 – VILLAGA

## **ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà inizio e si concluderà alle date fissate dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'apertura e chiusura dell'anno scolastico, nonché secondo il calendario annuale e secondo gli orari giornalieri fissati dai competenti Organi Scolastici. Potrà essere necessario variare gli orari delle corse qualora calendario scolastico, orari giornalieri di lezione e/o dislocazione delle classi nei vari plessi scolastici subissero variazioni disposte dalle Istituzioni Scolastiche o dall'Amministrazione Comunale. Pertanto i percorsi su cui dovrà svolgersi il servizio di cui all'allegato A) e gli orari di lezione di seguito indicati sono riportati in via previsionale e devono intendersi indicativi e variabili a seconda rispettivamente delle esigenze dell'utenza e del calendario scolastico; il numero dei chilometri potrà subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro la misura del 15% sul totale previsto, senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal presente capitolato e dal contratto.

- 1) **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "R. Fabiani"** – Via IV Novembre n. 82/84 - BARBARANO  
7.50-13.50 dal lunedì al venerdì
- 2) **SCUOLA PRIMARIA "G Zanella"** – Via A Palladio n. 02– BELVEDERE DI VILLAGA  
8.10-16.10 dal lunedì al venerdì
- 3) **SCUOLA INFANZIA STATALE "San Giuseppe"** – Via G Verdi n.05 - VILLAGA  
8.00-16.00 dal lunedì al venerdì

Il servizio potrà subire modifiche al momento della definizione degli orari, delle attività scolastiche e del numero degli utenti. In particolare potranno essere richieste alcune corse supplementari in orari diversi a causa di scioperi, assemblee sindacali, disposizioni sanitarie nazionali anti-COVID ecc.

Ai fini del presente appalto il percorso giornaliero viene determinato in via presuntiva in 140 Km complessivi per circa 190 giorni ad anno scolastico e l'orario giornaliero del servizio è calcolato complessivamente e presuntivamente in n. 7 ore, al quale si aggiungono circa 1.400 km per anno scolastico per uscite didattiche, attività sportive da effettuarsi all'interno del territorio comunale o presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Barbarano Mossano.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'esercizio con personale e mezzi propri ed idonei, in caso contrario incorrerà nella risoluzione del contratto, salva l'azione civile per il risarcimento dei danni eventuali.

La Ditta dovrà incaricare ed individuare un referente abilitato a rappresentarla in loco. Si richiede la messa a disposizione degli scuolabus la cui capienza minima sia:

- n. 1 scuolabus da 46 posti
- n. 1 scuolabus da 44 posti

Inoltre la Ditta dovrà intervenire con altro mezzo in caso di richiesta di servizi aggiuntivi e/o di sostituzione di uno dei pulmini di servizio in caso di avaria. Tale mezzo dovrà avere le caratteristiche minime degli scuolabus adibiti al servizio. Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. del Veneto n. 46/1994 "Disciplina degli autoservizi atipici" ed è regolato dalla normativa vigente di seguito riportata che la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare, compresi gli eventuali provvedimenti entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio: D.M. n. 448/1991, D. Lgs. n. 395/2000, D.M. n. 161/2005, L.R. del Veneto n. 11/2009, L.R. del Veneto n. 25/1998, D.M. 18.4.1977, D.M. 13.1.2004, D.M. 1.4.2010, D.M. 31.1.1997 e circolare ministeriale n. 23/1997, DGR del Veneto n. 1449/2011, DGR del Veneto n. 598/2014.

Il servizio di trasporto scolastico, in particolare, trova la propria previsione generale nella L.R. del Veneto n. 31/1985 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e succ. mm. ii. e nel D.Lgs. n. 297/1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e succ. mm. iii. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non può essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nell'esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel DPCM 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". Per quanto riguarda il personale di guida impiegato nel servizio, la ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza del D. Lgs. n. 39/2014.

### **ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE**

1. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici ed amministrativi, con proprio personale e con propri automezzi in numero sufficiente all'espletamento del servizio previsto dal presente CSA, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti ai servizi medesimi, nessuno escluso.
2. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. 448/1991.
3. L'Appaltatore per lo svolgimento del servizio di attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
4. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche, che per le scuole dell'infanzia è prolungato fino a tutto il mese di giugno, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di vigenza dell'appalto.
5. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato:
  - regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dalle Competenti Autorità per l'intero anno scolastico;
  - secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari.
6. L'Appaltatore è tenuto a valutare, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o delle assemblee nell'ambito della scuola, la possibilità di effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni in caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni stesse.
7. L'Autorità scolastica comunica gli eventi di cui al precedente comma al Comune e alla ditta Appaltatrice a mezzo mail con un anticipo di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi se noti e programmati; in caso di comprovata impossibilità provvede non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente a mezzo comunicazione anche telefonica.
8. L'Appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato.
9. Della sospensione delle attività didattiche di cui sopra è data comunicazione tempestiva, anche telefonica, all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione comunale o Scuola interessata.
10. Il Comune rende noti all'Appaltatore prima dell'inizio dell'anno scolastico:
  - la data di inizio effettivo del servizio

- gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale e in corso d'anno, non appena ne venga a conoscenza, le variazioni che si dovessero verificare.
  - i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio, come previsto al successivo comma 25;
11. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve raggiungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.
  12. L'appaltatore è tenuto, entro il 30 agosto, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica (tempo pieno, tempo prolungato, moduli, attività pomeridiane, etc.), definisce di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti formulando apposito piano di trasporto che sarà approvato dal comune.
  13. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti nel piano approvato, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi 15 e 16; in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione al Responsabile del Servizio competente, come previsto al comma 17.
  14. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
  15. Il piano di trasporto annuale, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. L'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti al piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.
  16. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.
  17. L'Appaltatore, in particolare, è tenuto a Comunicare al Responsabile del servizio del Comune:
    - ogni sospensione e interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore come previsto all'art. 3 del presente Capitolato;
    - eventuali variazioni di cui ai precedenti commi 15 e 16;
    - il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli addetti al servizio sorveglianza alunni, come previsto al comma 25.
  18. In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, durante il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia l'Appaltatore dovrà assicurare l'assistenza dei trasportati con personale diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore, in misura idonea per ciascun comune e per il tempo di percorrenza di tutte le tratte ove vi sia la presenza di tali utenti, come indicato negli allegati al presente CSA.
  19. Il/I nominativo/i del personale addetto all'assistenza dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio del Comune. Il personale addetto al servizio di assistenza deve possedere almeno un titolo di scuola media inferiore e/o avere svolto un servizio analogo per almeno tre mesi.
  20. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:
    - accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;
    - assistere gli utenti nella fase di salita e discesa dall'autobus;

- controllare che gli alunni non arrechino danno a sé stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- trattenerne sull'autobus i minori se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che, in tal caso, dovrà essere reperito telefonicamente. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il minore dovrà essere riaccompagnato a scuola e affidato alla medesima ovvero, in caso di chiusura della stessa, presso la locale Stazione dei Carabinieri. Per i soli alunni della scuola primaria e secondaria è fatta salva la presenza di specifica autorizzazione scritta del genitore, che dichiarando il minore in grado di badare a sé stesso esoneri, sia la ditta appaltatrice che il Comune, da ogni responsabilità per la discesa dal mezzo del minore anche in mancanza alla fermata dell'adulto di riferimento.

21. Tutto il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e di mascherina (se prescritta dalle norme).
22. È altresì possibile il trasporto scolastico dei bambini disabili che non abbiano bisogno di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto.
23. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il trasporto scolastico degli alunni a prescindere dalla effettiva residenza degli iscritti, purché iscritti alle scuole presenti nello specifico itinerario previsto nel singolo piano trasporto o comunque autorizzati dall'ente comunale; qualora l'itinerario preveda la percorrenza anche al di fuori del territorio di competenza del Comune l'Appaltatore è tenuto a munirsi della prescritta autorizzazione del competente ufficio della provincia.
24. L'Appaltatore ha obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli utenti diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
25. Il Comune, sulla base delle iscrizioni ricevute, fornisce all'inizio dell'anno scolastico all'Appaltatore gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico le eventuali variazioni. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti. Attraverso il proprio personale (sia autisti che addetti alla sorveglianza) l'Appaltatore verifica i fruitori del servizio. Qualora l'Appaltatore riscontri a bordo la presenza di minori privi del titolo attestante l'iscrizione ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Servizio del Comune.
26. L'Appaltatore è tenuto a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che esso è tenuto a conoscere.
27. Non è riconosciuto all'Appaltatore rimborso di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto. Pertanto sono a carico dell'Appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed interventi sugli automezzi.
28. Dovrà essere utilizzato di norma lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico per ciascun dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni, etc.).

#### **ART. 4 PERCORSI**

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare i percorsi e le fermate fissati dall'Amministrazione Comunale, che si articolano indicativamente come da allegato "A".

In relazione agli orari scolastici ed al numero di utenti come indicati all'art. 2 spetta alla Ditta, all'occorrenza, ridefinire i percorsi e le fermate, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 5 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE**

Sono a carico della ditta appaltatrice e compresi nel prezzo dell'appalto i seguenti oneri:

- a) spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti; acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi i consumi e periodiche revisioni;
- b) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- c) segnalazione, a norma del codice della strada, di tutti i lavori che possono interessare direttamente o indirettamente strade o aree aperte al pubblico transito;
- d) direzione e sorveglianza;

- e) imposte e tasse;
- f) spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice durante lo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti;
- g) spese di stipulazione e registrazione del contratto;
- h) spese di accesso dalla sede dell'Azienda al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa;
- i) spese per servizi sostitutivi di emergenza;
- j) altre spese non elencate, ma necessarie, per la regolare e completa attuazione del servizio, che non siano di competenza del Comune.

**Qualora al momento dell'avvio del servizio dovesse essere ancora in corso l'emergenza sanitaria Covid-19, l'affidatario dovrà adottare a suo onere e cura tutte le misure previste dal D.P.C.M. del 07.09.2020 – allegato 16 che contiene le "linee guida per il trasporto scolastico dedicato" nonché le "Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" approvate il 31.08.2020 dalla Conferenza straordinaria unificata Stato-Regioni o quelle vigenti al momento. La mancata applicazione di dette misure comporterà le conseguenze di cui al successivo art. 15.**

L'appaltatore dovrà indicare – non oltre la data di stipulazione del contratto – una sede operativa/un referente validi a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, con relativo recapito telefonico in funzione almeno dalle 8 alle 18 di ogni giorno lavorativo.

## **ART. 6 AUTOMEZZI**

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente CSA, l'Appaltatore dovrà impiegare un numero di automezzi idoneo a garantire l'espletamento delle tratte previste dall'Allegato A e comunque non inferiore a quelli ivi previsti, adeguati alla qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi previsti.
2. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo:
  - assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
  - rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
  - non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
4. L'Appaltatore fornisce al Comune:
  - prima dell'attivazione del servizio l'elenco indicativo dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione per il rilascio di eventuali licenze speciali;
  - l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni dovute alle circostanze previste ai successivi commi 6 e 7.
5. L'Appaltatore, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche degli itinerari ed al numero di ragazzi da trasportare, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:
  - a) in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente od altro;
  - b) in sostituzione/integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia;
6. L'Appaltatore non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve avere le caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.
7. Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) l'Appaltatore ne dà immediata comunicazione al Comune; in tal caso è tenuto ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio,

impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale.

8. I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un locale idoneo per la rimessa e la cura dei mezzi utilizzati per il servizio.
9. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia e sanificazione secondo le vigenti normative ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

## **ART. 7 COMUNICAZIONI**

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve essere sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.
3. Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra l'Appaltatore e il comune, la Ditta individua un Responsabile per la tutela dei rapporti nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente CSA. Detto Responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio. Il nome e il numero telefonico dovranno essere comunicati al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio.

## **ART. 8 OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO**

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggiudicataria risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiamano l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie, e di consegna o accessorie in genere del trasporto durante le soste o fermate.

Pertanto, la ditta, oltre la polizza assicurativa R.C.A. per gli automezzi, dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa R.C., per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

Il prestatore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. È fatto obbligo al prestatore del servizio, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione di infortuni che potessero occorrere sia al personale di servizio che agli utenti. L'appaltatore è quindi obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, intendendosi esonerato il Comune da ogni responsabilità in merito. Dovrà anche informare e formare il personale aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nominativo del Responsabile aziendale della sicurezza dovrà essere comunicato

al Comune. Le azioni di formazione del proprio personale sulle diverse tematiche che la ditta intraprenda come protocollo aziendale standard o intenda attuare nel corso dell'appalto dovranno far parte di un Piano Formativo che l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare al Comune prima dell'avvio del servizio effettivo.

## **ART. 9 PERSONALE**

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del CSA, l'Appaltatore si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnici – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
  - C.Q.C. (Carta Qualificazione Conducente)
3. L'Appaltatore, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il rispettivo servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del C.Q.C. L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
4. Il personale addetto alla guida deve essere:
  - munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
  - dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all'Appaltatore di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l'Appaltatore, il Comune o viceversa.
  - in regola con quanto disposto dalla Legge 125/2011 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*" e dell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2016, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. L'Appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale/i autista/i assente/i. L'Appaltatore dovrà infine sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inagibili dalle Autorità preposte.
5. Al personale adibito al servizio, è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi al Responsabile del servizio del Comune.
6. Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.
7. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione all'Appaltatore che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
8. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
9. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere all'Appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.
10. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, il Comune procede *ad nutum* alla risoluzione del contratto.
11. L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di titolare del servizio.



12. L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune e comunque s'impegna a mantenere indenne quest'ultimo da ogni conseguenza.
13. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
14. L'Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.
15. L'appaltatore è obbligato ad applicare le disposizioni recate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23.02.1999, n. 88, in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sottoponendo a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni.
16. L'appaltatore dovrà applicare l'art. 50 D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

## **ART. 10 NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:
  - rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della Strada;
  - tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
  - non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
  - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
  - non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
  - non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
  - non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza, in caso di incidente o problemi di varia natura dovendo richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
  - consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
  - adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione al responsabile del servizio del Comune;
  - regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
  - rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto;
  - effettuare su ogni automezzo, ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
  - segnalare al Responsabile del servizio del Comune la presenza di alunni non compresi nell'elenco trasmesso
  - indossare i dispositivi sanitari necessari a tutela della salute degli utenti trasportati, in base alle normative vigenti.

## **ART. 11 DURATA DEL APPALTO**

L'appalto ha durata dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 e fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024 (3 anni); l'inizio e la fine coinciderà con le date stabilite dall'autorità scolastica.

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'aggiudicatario in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mm.ii. nelle more di stipula del contratto, trattandosi di un servizio che per sua natura deve essere iniziato puntualmente e svolto con continuità e senza interruzioni in concomitanza con il calendario scolastico, e il cui mancato avvio/esecuzione determinerebbe danno all'interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza, per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.

## **ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto d'appalto, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 13 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo stimato dell'appalto al netto dell'IVA per i 3 anni scolastici da settembre 2021 a giugno 2024 è di € 225.000,00 (diconsi euro duecentoventicinquemila/00).

Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a completo suo rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente C.S.A. La ditta non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

Il corrispettivo annuale indicato nell'offerta, sarà corrisposto a seguito fatturazione elettronica suddivisa in 10 rate mensili posticipate da emettere nei mesi di effettuazione del servizio corrispondente alla durata effettiva dell'anno scolastico (settembre-giugno).

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Comune, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc., necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, per qualsiasi onere derivante dal presente capitolato ed inerente e conseguente al servizio appaltato.

In caso di sospensione del servizio su disposizioni governative per la tutela della salute nazionale (es. COVID-19), sarà temporaneamente sospeso anche il pagamento delle fatture relative al periodo di sospensione del servizio in attesa di disposizioni governative al riguardo.

Il corrispettivo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, s'intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 2.

## **ART. 14 ESERCIZIO DI CONTROLLO**

La vigilanza ed il controllo verranno espletati con la più ampia discrezionalità e coi modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione Comunale potrà, in particolare, disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché di quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio, compreso le registrazioni delle presenze in

servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una migliore funzionalità del controllo, l'appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del servizio tutta la collaborazione necessaria.

In caso di necessità il Responsabile del servizio potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero del servizio, e ne darà comunicazione al Responsabile della ditta.

I controlli dovranno, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza dei trasportati.

Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della stazione appaltante non presenta rischi da interferenza in quanto trattasi di attività sporadica svolta in luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa.

Conseguentemente e in applicazione della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05\03\2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di cui alla Legge n. 123 del 03\08\2007 e si intende che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze sia pari 0 (zero)

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze le Imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

## **ART. 15 INADEMPIENZE, PENALITA' E CONTROVERSIE**

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente Capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune, anche su segnalazione dell'Autorità scolastica e delle famiglie utenti, e contestate all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà controdedurre alla contestazione dell'addebito entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Il Comune darà comunicazione alla ditta entro dieci giorni dell'eventuale accoglimento delle controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall'appaltatore da parte del Comune, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo verranno applicate alla ditta le seguenti penalità:

- € 200,00 per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia/sanificazione degli automezzi e loro identificazione quali veicoli adibiti al servizio di trasporto scolastico
- € 400,00 per il mancato rispetto degli orari dei percorsi senza adeguata giustificazione
- € 800,00 per la mancata effettuazione di una corsa
- € 500,00 per l'impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati all'inizio dell'anno scolastico, se non previamente autorizzati
- € 500,00 per comportamento/linguaggio scorretto e lesivo dei passeggeri da parte del personale di servizio
- € 800,00 per accertate violazioni del codice della strada
- € 800,00 per ripetuti (n. 3) ritardi nell'inizio del servizio che portino ad un ritardo di più di 10 minuti sull'orario corretto di arrivo a scuola da parte degli alunni
- € 1.000,00 per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza
- penalità variabile da € 100,00 a € 1.000,00 con entità determinata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per inadempienze contrattuali non precedentemente elencate, imputabili alla ditta aggiudicataria, esaminate le controdeduzioni dell'aggiudicatario e dichiarate le stesse non accoglibili.

La ditta dovrà provvedere al pagamento della penale applicata entro i successivi trenta giorni, in caso contrario il Comune provvederà a trattenere l'importo della penale direttamente dal corrispettivo per il servizio svolto, con riferimento alla prima fattura utile. Il pagamento della penalità non libera la ditta dalla responsabilità per danni causati a persone, animali e cose.

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, l'esecuzione non potrà comunque essere sospesa. L'appaltatore si limiterà a presentare

per iscritto all'Amministrazione Comunale le proprie riserve motivate in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni del caso in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, le controversie saranno definite in sede giudiziaria, con competenza del Foro di Vicenza.

#### **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO**

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del C.C., con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni delle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempimento e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno (Art. 17).

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta in caso di:

- violazioni di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio del trasporto scolastico o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la puntualità, correttezza o la sicurezza dell'esercizio medesimo
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione
- qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti, impiego di veicoli inadeguati per classe di inquinamento/vetustà
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari
- fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto su comunicazione formale dell'Amministrazione Comunale che procederà con diffida ad adempiere entro quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto; è comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere al prestatore del servizio la corresponsione dell'importo delle penali previste all'articolo precedente del presente capitolato e gli ulteriori danni; l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara, ad altro prestatore di servizi in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato, interpellando progressivamente le ditte che hanno preso parte alla gara, in ordine di graduatoria. Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, quali il venir meno dell'utenza in misura significativa, o per il verificarsi di gravi problemi economico-finanziari dell'Ente. In caso di recesso del Comune, formalmente comunicato con adeguato anticipo e motivazione (preavviso formale di tre mesi), l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati secondo il contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### **ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO**

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, nel caso in cui non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto, con addebito

all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle penali.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

## **ART. 18 GARANZIE – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, costituire cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le seguenti modalità a scelta dell'appaltatore:
  - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm. e ii., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso versamento presso IBAN: IT 30 F 03069 60807 100000046016 (Intesa San Paolo S.p.a. – Agenzia di Torri di Quartesolo). Dovrà essere precisata quale causale "Cauzione servizio trasporto scolastico 2021-2024 – Comune di Villaga";
  - c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

L'operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto (con espresso riferimento alla gara del trasporto scolastico) e del soggetto garantito (Comune di Villaga – Via G Verdi N 32 – 36021 Villaga – C.F. e P.I. 009770240);
  - b. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
2. La garanzia non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra il Comune e l'Appaltatore, sempre che all'Ente non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte di essa. In ogni caso resta al Comune pieno e incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.
  3. Sull'Appaltatore grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
  4. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Il Comune ha la facoltà di escutere la polizza fideiussoria a semplice richiesta.
  5. Il pagamento della somma prevista per detta polizza va effettuato direttamente al Comune senza passare per il soggetto contraente, secondo quanto indicato dall'art. 1944 del c.c..

6. Nel caso di rinuncia dell'affidamento da parte della ditta aggiudicataria, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 120 giorni, il Comune incamera per intero la cauzione prestata; verrà inoltre addebitata alla ditta rinunciataria ogni maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, salvo ogni altro diritto per ulteriori eventuali danni.

#### **ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY**

In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati, il Comune di Villaga è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi ai minori iscritti al servizio di trasporto scolastico e alle loro famiglie, dati che saranno in parte affidati all'appaltatore, designato a tale scopo quale responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, di cui venga direttamente o indirettamente a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio di trasporto scolastico, non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti, non potrà comunicare a terzi i dati, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori e previa autorizzazione del Comune, dovrà designare i propri incaricati del trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del servizio. L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare al personale addetto al servizio l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzo improprio a qualsiasi titolo, nonché a vigilare sul corretto operato degli incaricati del trattamento dati.

#### **ART. 20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'appaltatore sarà invitato dal Comune a presentarsi per la stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine indicato dal Comune nella lettera d'invito.
2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto, esclusa l'I.V.A. che è a carico del Comune. L'Appaltatore dovrà provvedere al deposito delle spese prima della sottoscrizione del contratto.

#### **ART. 21 DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

1. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, l'esecuzione non potrà comunque essere sospesa. L'appaltatore si limiterà a presentare per iscritto all'Amministrazione Comunale le proprie riserve motivate in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni del caso in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.
2. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, le controversie saranno definite in sede giudiziaria, con competenza del Foro di Vicenza.

#### **ART. 22 DOMICILIO**

1. L'Appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche relative al presente appalto.

#### **ART. 23 PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MAFIOSA**

1. La documentazione antimafia, relativa all'impresa aggiudicataria, verrà acquisita ai sensi degli art. 82 e segg. del D.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 prima della stipula del contratto.
2. Fino all'acquisizione della suddetta documentazione, ogni atto di aggiudicazione è da ritenersi del tutto provvisorio.

3. Qualora emergesse la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4 e dell'art. 91, comma 7 del citato decreto legislativo, non si procederà alla stipula del contratto e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto.

#### **ART. 24 NORME ANTICORRUZIONE**

1. L'impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. A tal fine il Comune si obbliga a consegnare alla sottoscrizione del contratto all'impresa, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a seguire le disposizioni previste dal *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*, sottoscritto in Venezia, il 09 gennaio 2012, tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) e quelle previste dall'allegato A alla D.G.R.V. 537 del 3 aprile 2012, in quanto applicabili e dalla D.G.R.V. n. 1036 del 04 agosto 2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
4. Il Comune verificata l'eventuale violazione, contestano per scritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni all'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.
3. L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3.
5. In tale caso l'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede l'impresa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 26 – NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti, dalla normativa in

materia di sicurezza sul lavoro nonché dalle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi. L'appaltatore è tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire durante la vigenza del contratto.

ALLEGATO "A" – PIANO TRASPORTO SCOLASTICO



# **TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VILLAGA**

## **ORARI DELLE SCUOLE**

**1) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "R. Fabiani" – Via IV Novembre n. 82/84 - BARBARANO**

7.50-13.50 dal lunedì al venerdì

**2) SCUOLA PRIMARIA "G. Zanella" – Via A. Palladio 2 – Belvedere di Villaga**

8.10 - 16.10 dal lunedì al venerdì

**3) SCUOLA INFANZIA STATALE "San Giuseppe" – Via G. Verdi 5 -Villaga capoluogo**

8.00-16.00 dal lunedì al venerdì

**Il servizio di trasporto scolastico è suddiviso in 3 linee come segue:**

### **➤ LINEA N. 1 – SECONDARIA (COMUNE DI BARBARANO MOSSANO)**

Per gli alunni che frequentano la **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "R. Fabiani" – Via IV Novembre n. 82/84 – BARBARANO-MOSSANO**

### **➤ LINEA N. 2 – PRIMARIA- INFANZIA (VILLAGA)**

Per gli alunni che frequentano la:

- **SCUOLA PRIMARIA "G Zanella" – Via A Palladio n. 2 – BELVEDERE DI VILLAGA**

- **SCUOLA INFANZIA STATALE "San Giuseppe" – Via G Verdi n. 5 – VILLAGA CAPOLUOGO**

### **➤ LINEA N. 3 – PRIMARIA (VILLAGA )**

Per gli alunni che frequentano la:

- **SCUOLA PRIMARIA "G. Zanella " – Via A Palladio n.2 BELVEDERE DI VILLAGA** ma residenti in comune di Barbarano Mossano

## Trasporto scolastico Comune di Villaga

**Mattina :** dal Lunedì al Venerdì

### Linea 1 SCUOLA SECONDARIA IN COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

<b>ORE 6,43</b>	<b>PARTENZA</b> Per Via Ronca / Via Salgan
<b>6,52</b>	Via Croce Nera (De Santi) <a href="#">Per Via Boccadorno</a>
<b>6,55</b>	Piana di <b>Pozzolo</b> <a href="#">Ritorno Via Boccadorno</a>
<b>7,07</b>	Piazza Toara
<b>7,09</b>	Pagliarusco (stradone di Toara)
<b>7,11</b>	Quargente
<b>7,18</b>	Belvedere (Parco Giochi)
<b>7,19</b>	Belvedere (centro)
<b>7,20</b>	Via berica euganea
<b>7,22</b>	Via Dante (Bruco)
<b>7,25</b>	Villaga (Dal Toso)
<b>7,26</b>	Davanti asilo Villaga
<b>7,30</b>	Scuole <b>Secondarie Barbarano</b> ( <a href="#">Scarico alunni Secondaria</a> )

---

### Linea 2 SCUOLA PRIMARIA di Belvedere e MATERNA di Villaga

<b>ORE 7,36</b>	<b>PARTENZA</b> Piazza Villaga ( <b>con accompagnatore</b> ) <a href="#">Per Via Boccadorno</a>
<b>7,42</b>	Incrocio di Pozzolo
<b>7,44</b>	poco dopo Pizzeria Alpino
<b>7,46</b>	Via Fra Matteo (Pozzolo)
<b>7,57</b>	Trattoria Berica
<b>7,49</b>	Ceramiche Pozzolo (entrare girarsi e tornare) <a href="#">Ritorno Via boccadorno</a>
<b>8,00</b>	Toara ( fam Dorio)
<b>8,02</b>	Toara (Piazza)
<b>8,05</b>	Via Villa (Stradone di Toara- Pagliarusco)
<b>8,07</b>	<b>Scuole Belvedere</b> ( <a href="#">Scarico Alunni Primaria</a> )
<b>8,12</b>	Via Dante (Bellin)
<b>8,15</b>	<b>scuola D'Infanzia Villaga</b> ( <a href="#">Scarico Bambini Materna</a> )

# ANDATA SCUOLA PRIMARIA

*alunni residente a Ponte di Babbrano*

## SCUOLABUS 2

### **SCUOLA PRIMARIA di Belvedere**

partenza

Ore 7 35	VIA IV NOVEMBRE / VIA ENRICO FERMI VIA MATTEOTTI
Ore 7 41	VIA PETRARCA
Ore 7 45	VIA MONTEGALDELLE
Ore 7 47	VIA FOSSA ROSSA VIA VERDI
Ore 7 49	VIA CARAVAGGIO
Ore 7 50	VIALE CRISPI
Ore 7 51	VIA EUROPA
Ore 7 53	PIAZZA ALPINI RIVIERA BERICA
Ore 8 00	VIA DANTE FINO A FAMIGLIA BELLIN
Ore 8 03	VIA BERICO EUGANEA
Ore 8,05	SCUOLA PRIMARIA VIA PALLADIO 2

## Mezzogiorno: dal Lunedì al Venerdì

### Linea 1 SCUOLA SECONDARIE di Barbarano Mossano per Villaga

<b>13,50</b>	<b>Uscita Scuole SECONDARIE</b>
<b>13,55</b>	<b>Partenza</b>
<b>14,00</b>	Piazza Villaga
<b>14,05</b>	Via Dante (Bruco) Via Berico Euganea
<b>14,10</b>	Belvedere (centro e parco Giochi) (girarsi e tornare Via Berico Euganea)
<b>14,12</b>	(Quargente)
<b>14,14</b>	Via Venturella e ritorno (Oliviero)
<b>14,16</b>	Via Villa (stradone di Toara)
<b>14,17</b>	Piazza Toara <a href="#">Per Via Boccadorno</a>
<b>14,20</b>	Piana di <b>Pozzolo</b>
<b>14,30</b>	Via Alessandro Manzoni (Trattoria Berica)
<b>14,40</b>	Arrivo

---

### Ritorno Pomeridiano *Infanzia + elementari Belvedere*

#### Giro scuole MATERNA di Villaga e PRIMARIE di Belvedere

<b>15,50</b>	<b>PARTENZA ( Carico accompagnatore)</b>
<b>15,55</b>	<b>Scuola Dell'Infanzia Villaga (carico Bambini Materna)</b>
<b>16,05</b>	<b>Scuole Belvedere (carico Alunni Primarie)</b> Quargente (Zen) Toara (centro) <a href="#">per Via Boccadorno</a>
<b>16,25</b>	Piana di Pozzolo Incrocio di Pozzolo poco dopo Pizzeria Alpino Via Fra Matteo (Pozzolo) Trattoria Berica
<b>16,35</b>	Ceramiche Pozzolo (entrare girarsi e tornare) <a href="#">per Via boccadorno</a>
<b>16,50</b>	Piazza Villaga

)

# Ritorno Pomeridiano

## SCUOLABUS 2

### SCUOLA PRIMARIA di Belvedere

Partenza

Ore 16,10	SCUOLA PRIMARIA VIA PALLADIO 2
Ore 16,12	VIA BERICO EUGANEA
Ore 16,15	VIA DANTE FINO A FAMIGLIA BELLIN RIVIERA BERICA
Ore 16,22	PIAZZA ALPINI
Ore 16,24	VIA EUROPA
Ore 16,25	VIALE CRISPI
Ore 16,26	VIA CARAVAGGIO VIA VERDI
Ore 16,28	VIA FOSSAROSSA
Ore 16,30	VIA MONTEGALDELLE
Ore 16,34	VIA PETRARCA VIA MATTEOTTI
Ore 16,40	VIA IV NOVEMBRE / VIA ENRICO FERMI